



TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA

N. 4863/2024 V.G.

Il giudice dott. Fabio Doro,
a scioglimento della riserva assunta in data 5.2.2025
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento n. 4863/2024 R.G. promosso con ricorso *ex art.* 2189, terzo comma, c.c. da
MICHELETTO MAURO (c.f. MCHMRA81P30F904P), rappresentato e difeso dall'avv.
prof. SICCHIERO GIANLUCA,

ricorrente,

contro

la **CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
VENEZIA ROVIGO** (c.f. 04303000279), in persona del Conservatore del Registro delle
Imprese, dott. DE' STEFANI GIACOMO,

resistente,

in punto: ricorso avverso rifiuto di iscrizione di atto nel registro delle imprese.

MOTIVI

Premesso che con il ricorso in epigrafe indicato il sig. Micheletto Mauro espone che:

- egli ha promosso avanti questo Tribunale il giudizio n. 13697/2024 R.G., chiedendo la rescissione per lesione e comunque la riduzione delle disposizioni contenute nel testamento del padre sig. Micheletto Marco;
- tra i beni facenti parte dell'asse ereditario vi sono la quota del 98% del capitale sociale della società Micheletto Impianti s.r.l. e la quota del 50% della società 2Emme Immobiliare di Marco Micheletto e C. s.a.s.;
- una volta accolte le domande rassegnate nel giudizio sopra indicato egli diverrà proprietario delle quote delle società secondo le proporzioni indicate dall'art. 542 c.c.;



- al fine di impedire l'ulteriore circolazione delle quote sopra indicate e di avvalersi dell'effetto retroattivo di cui all'art. 2652, n. 7, c.c. e all'art. 2690, n. 4, c.c. quanto alla domanda di rescissione per lesione e *de futuro* di cui all'art. 2652, n. 8, c.c. e all'art. 2690, n. 5, c.c. egli ha chiesto al Conservatore del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo di iscrivere tali domande giudiziali;
- il Conservatore ha rifiutato l'iscrizione delle domande giudiziali, con provvedimento che sarebbe illegittimo;

considerato che, instaurato il contraddittorio, il Conservatore si è costituito, insistendo per la legittimità del rifiuto di iscrizione;

ricordato che:

- entrambe le parti hanno dato atto della sussistenza di diversi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in merito alla problematica dell'iscrivibilità delle domande giudiziali nel registro delle imprese;
- questo giudice, alla luce della rilevanza generale della questione e della gravità del contrasto interpretativo, all'udienza del 5.2.2025 ha invitato le parti a contraddire in merito all'opportunità di sottoporre tale questione alla Corte di Cassazione mediante rinvio pregiudiziale *ex art. 363-bis c.p.c.*;
- il ricorrente e la resistente hanno rilevato l'opportunità di una pronuncia chiarificatrice della giurisprudenza di legittimità;

ritenuto che appaiono sussistenti i presupposti previsti dall'art. 363-*bis* c.p.c. per procedere al rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione;

rilevato, con riguardo al requisito per cui *“la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione”* (art. 363-*bis*, comma primo, n. 1, c.p.c.), che:

- il presente procedimento verte unicamente sulla questione di diritto oggetto del rinvio pregiudiziale;
- laddove la Corte di cassazione ritenga possibile l'iscrizione nel registro delle imprese delle domande giudiziali, il ricorso dovrà essere accolto, mentre, in caso contrario, dovrà essere respinto;



- non consta, salvo errori, che vi siano precedenti di legittimità che abbiano affrontato *ex professo* la questione oggetto di rinvio pregiudiziale, e ciò anche in ragione della peculiarità della materia, normalmente sottratta alla cognizione della Suprema Corte;
- le parti, infatti, a sostegno delle rispettive tesi citano unicamente dottrina e giurisprudenza di merito e non di legittimità;

osservato, quanto al presupposto per cui “*la questione presenta gravi difficoltà interpretative*” (art. 363-*bis*, comma primo, n. 2, c.p.c.), che:

- in assenza di una specifica disciplina legislativa, la problematica dell’iscrivibilità nel registro delle imprese delle domande giudiziali ha visto dottrina e giurisprudenza pronunciarsi sia per la soluzione negativa sia per la soluzione positiva ed entrambe le tesi si fondano su argomentazioni che non appaiono del tutto implausibili;
- la tesi negativa si basa sui seguenti argomenti:
 - a) l’assenza di una specifica normativa che consente l’iscrizione nel registro delle imprese delle domande giudiziali, con conseguente violazione, in caso contrario, del principio di tipicità, in virtù del quale è possibile iscrivere nel registro soltanto gli atti o i fatti tassativamente previsti dalla legge e ciò per evitare di costringere i terzi a dover consultare sempre il registro delle imprese, a detrimento dei principi di certezza e sicurezza dei traffici giuridici (art. 2188 c.c. e art. 7, comma 2, del D.P.R. n. 581/1995);
 - b) anche a voler accedere all’interpretazione del principio di tassatività che consente l’iscrizione nel registro degli atti o dei fatti che producono i medesimi effetti o effetti modificativi o estensivi di quelli per cui la pubblicità è prevista, non si riuscirebbe comunque a giungere ad una soluzione positiva, posto che le domande giudiziali, di per sé considerate, non hanno alcuno di questi effetti, riconducibili, invece, ai provvedimenti giurisdizionali che le accolgono;
 - c) la necessità che gli atti o i fatti da iscrivere siano dotati di sufficiente certezza, carattere non riscontrabile nella domanda giudiziale, che è una mera prospettazione di parte, la cui fondatezza deve essere verificata dal giudice;
 - d) l’assenza per la pubblicità nel registro delle imprese di un principio analogo a quello vigente per la pubblicità immobiliare in forza del quale gli effetti di un’eventuale sentenza favorevole retroagiscono al momento della trascrizione della domanda (c.d. effetto prenotativo);



- e) l'impossibilità di invocare il principio di completezza, in quanto esso nulla dice in ordine a quali condizioni le informazioni contenute nel registro delle imprese dovrebbero ritenersi in astratto complete (cfr., *ex multis*, Trib. Avellino, 19 ottobre 2000; Trib. Milano, 13 luglio 2002; Trib. Roma, 19 novembre 2003; Trib. Trento, 1° febbraio 2010; Trib. Varese, 17 maggio 2010; Trib. Ascoli Piceno, 27 gennaio 2012; Trib. Avellino, 16 settembre 2012; Trib. Lodi, 30 ottobre 2012; Trib. Teramo, 30 giugno 2014; Trib. Venezia, 10 marzo 2017; Trib. Roma, 6 luglio 2017; Trib. Avellino, 8 gennaio 2018; Trib. Vicenza, 30 ottobre 2019; Trib. Venezia, 23 settembre 2022; Trib. Venezia, 3 luglio 2023; Trib. Bologna, 21 settembre 2023);
- la tesi positiva, invece, si fonda sui seguenti argomenti:
- a) il principio generale della trascrivibilità delle domande giudiziali desumibile dal sistema della pubblicità dei beni mobili registrati, categoria a cui possono essere ricondotte le quote di società;
 - b) la necessità di contemperare il principio di tipicità con quello di completezza, per cui sono iscrivibili non solo gli atti o i fatti espressamente previsti, ma anche quelli per cui l'obbligo di iscrizione sia ricavabile in via interpretativa dal sistema legislativo;
 - c) potrebbero essere iscritti nel registro delle imprese non solo gli atti espressamente previsti dalla legge, ma anche quelli prodromici, e le domande giudiziali rientrerebbero in tale categoria, poiché il loro accoglimento determinerebbe il trasferimento della quota;
 - d) una volta ammessa l'iscrizione delle sentenze che accertino la nullità del trasferimento o che lo dispongano *ex art.* 2932 c.c., va ammessa anche l'iscrizione delle domande giudiziali, in considerazione del fatto che il sistema della pubblicità commerciale mira a rendere trasparenti e conoscibili ai terzi tutte le vicende che possano riguardare la titolarità delle quote, e ciò soprattutto dopo l'abolizione del libro soci per quanto concerne le s.r.l.;
 - e) in virtù di quanto previsto dall'art. 2470 c.c. sulla risoluzione del conflitto tra acquirenti della medesima quota di s.r.l. e sulla prevalenza dell'acquisto iscritto per primo in buona fede nel registro delle imprese, la disciplina della trascrizione relativa ai beni immobili e mobili registrati e la normativa in materia di pubblicità commerciale avrebbero la medesima finalità, poiché entrambe sarebbero preordinate a risolvere i conflitti tra acquirenti del medesimo bene, cosicché, per evitare disparità di trattamento



- ingiustificate, sarebbe necessario estendere i principi del primo sistema al secondo e, in particolare, assicurare la possibilità di conseguire il c.d. “effetto prenotativo”;
- f) eventuali danni che possano derivare dall’iscrizione di domande giudiziali poi rivelatesi infondate all’esito del giudizio potrebbero pur sempre essere ristorati attraverso la tutela risarcitoria (cfr. Trib. Milano, 28 marzo 2000; Trib. Milano, 8 marzo 2000; Trib. Milano, 4 aprile 2001; Trib. Roma, 2 maggio 2001; Trib. Milano, 18 dicembre 2001; Trib. Perugia, 25 febbraio 2002; Trib. Rovigo, 11 febbraio 2004; Trib. Ferrara, 9 maggio 2005; Firenze, 13 luglio 2005; Trib. Modena, 28 febbraio 2006; Trib. Oristano, 10 maggio 2007; Trib. Alessandria, 27.1.2010; Trib. Milano, 22 dicembre 2010; Trib. Varese, 29 luglio 2011; Trib. Verona, 1° aprile 2012; Trib. Pavia, 16 luglio 2012; Trib. Napoli, 15 ottobre 2013; Trib. Milano, 17 aprile 2014, poi confermato da Trib. Milano, 4 luglio 2014; Trib. Napoli, 23 aprile 2015; Trib. Foggia, 7 ottobre 2018; Trib. Milano, 10.12.2018);
- il quadro è reso ancora più incerto dall’introduzione, ad opera del D. Lgs. n. 149/2022, dell’iscrizione nel registro delle imprese della domanda di arbitrato proposta dalla società o nei suoi confronti (cfr. art. 838-ter c.p.c.);
 - tale disposizione può, infatti, essere letta sia come espressione di un principio generale di iscrivibilità delle domande giudiziali (stante l’assimilabilità della domanda giudiziale alla domanda di lodo arbitrale, prevista anche nel sistema delle trascrizioni relative ai beni immobili e mobili registrati) sia in senso contrario, potendosi anche sostenere che se il legislatore ha ritenuto di dettare una previsione espressa, allora la regola generale è quella della non iscrivibilità delle domande;
 - più in generale, appare dubbio con quale ampiezza debba interpretarsi il principio di tassatività degli atti e dei fatti iscrivibili nel registro delle imprese e, in particolare, se il principio di completezza delle iscrizioni e la funzione informativa propria del registro delle imprese possano giustificare un’interpretazione estensiva del principio di tassatività;
- dato atto, infine, che appare ricorrere anche il requisito per cui *“la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi”*, tenuto conto del fatto che si tratta di questione che si pone frequentemente nella prassi degli Uffici del registro delle imprese e nel contenzioso che il giudice del registro è chiamato ad affrontare, come testimoniato anche dall’ampia casistica giurisprudenziale sopra richiamata;



P.Q.M.

visto l'art. 363-*bis* c.p.c.,

sospende il presente procedimento;

sottopone alla Corte di cassazione il seguente quesito di diritto: “*se le domande giudiziali, in particolare quelle aventi ad oggetto le quote di società, siano iscrivibili nel registro delle imprese*”;

ordina la trasmissione del presente provvedimento e del fascicolo alla Corte di Cassazione.

Si comunichi.

Venezia, 19 maggio 2025

Il Giudice

dott. Fabio Doro

